



15/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14785** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

A.S., nato a omissis con l'avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, con studio in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, ove il ricorrente ha eletto domicilio;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Concetta Leuzzi, con delega scritta, per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al ricalcolo della propria pensione, tenendo conto dell'indennità di aeronavigazione, già percepita durante il servizio, con accertamento anche del diritto alla corresponsione degli arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'attore precisa di essere stato dipendente dell'Arma dei Carabinieri, dal 28 marzo 1984 al 2 agosto 2021, data del suo collocamento in pensione, e di essere titolare della pensione n. 50567054, calcolata con il sistema misto.

Allega inoltre di aver svolto, durante la carriera, attività di imbarco e navigazione e la relativa indennità è stata riconosciuta e percepita durante il servizio (docc. 2 e 4 citazione), essendo stato imbarcato sulle motovedette dell'Arma per oltre 20 anni.

Il ricorrente ha formulato, in data 4 gennaio 2022, istanza di chiarimenti al Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, in ordine alla mancata erogazione dell'indennità di imbarco (doc. 3 citazione). L'Amministrazione ha risposto con nota del 1° febbraio, precisando che *“all'atto del collocamento in congedo della S.V., questo Centro ha reso disponibili all'I.N.P.S., i dati contributivi ed economici utili alla determinazione del trattamento di pensione (...) I predetti dati sono comprensivi delle maggiorazioni del servizio, inclusa quella spettante (1/3) per i periodi di servizio di*

imbarco su mezzi di superficie, degli importi spettanti a titolo di indennità di imbarco, pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 2002, degli importi connessi all'attività operativa svolta, da includere nel trattamento economico accessorio, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995, quali la maggiorazione dell'indennità operativa di base (c.d. trascinamento)."

In data 10 maggio 2024 il ricorrente ha inviato alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione dell'indennità di imbarco (doc. 5 citazione). L'Istituto non ha fornito risposta entro i 120 gg dalla ricezione dell'istanza di ricalcolo.

Si è costituito in giudizio l'INPS opponendosi all'accoglimento della domanda di controparte, in quanto ritenuta infondata.

L'Istituto previdenziale precisa, a tal riguardo, che il Sig. A. era percettore, durante il servizio, di indennità di trascinamento dell'indennità fondamentale (pertanto ricompresa nel cumulo delle indennità accessorie) e non dell'indennità di imbarco quale indennità fondamentale, come riportato dal Comando Generale di appartenenza del ricorrente (doc. 5 INPS). Secondo la difesa di parte resistente la pensione erogata tiene correttamente conto dell'indennità percepita dal ricorrente e pertanto la domanda di ricalcolo sarebbe infondata.

All'udienza del 12 marzo 2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come in fatti.

Considerato in

DIRITTO

La domanda di ricalcolo formulata dal ricorrente risulta infondata per i motivi di seguito rappresentati.

Secondo quanto precisato dall'INPS (doc. 3 INPS) e non contestato dalla difesa del ricorrente, all'atto del collocamento in congedo del sig. A., ai fini della determinazione del trattamento pensionistico sono stati considerati tutti i seguenti dati contributivi ed economici:

- le maggiorazioni del servizio, inclusa quella spettante (1/3), per i periodi di servizio di imbarco se mezzi di superficie (Legge 78/1983 art. 18), fino alla concorrenza dei limiti imposti dall'art. 5 del D.Lvo n. 165/1997, a decorrere dal 1 luglio 1988;

- gli importi spettanti a titolo di indennità di imbarco, pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 2002;

- gli importi connessi all'attività operativa svolta, da includere nel trattamento economico accessorio secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 335/1995, quali la maggiorazione dell'indennità operativa di base (cd. trascinamento).

È pacifico, inoltre, che al momento del pensionamento il ricorrente percepisse l'indennità di trascinamento e non l'indennità di imbarco (cfr. memorie difensive depositate in data 01.03.2025).

Trova quindi conferma la correttezza dei dati giuridici ed economici considerati ai fini del calcolo della pensione percepita dal ricorrente e, in particolare, la corretta considerazione anche degli importi percepiti per l'attività di imbarco, come sopra precisato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come

in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel
giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14785 del registro di
segreteria:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio in favore dell'INPS pari ad euro 1.000,00 oltre al 15% per
spese generali ed accessori di legge.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1
c.g.c..

Trieste, 12 marzo 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 09/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)